



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS/10900(27)9

Roma.

OGGETTO: Certificato medico ex art. 6, comma 2 del Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" – Chiarimenti.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA <i>Servizio Affari di Prefettura</i>	AOSTA

e. per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Sono pervenute a questo Ufficio, da parte degli Uffici territoriali, richieste di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 121/2013, concernente l'obbligo, per i detentori di armi, di presentazione del certificato medico di cui all'art. 35, settimo comma, del T.U.L.P.S..

Al riguardo, si richiama, preliminarmente, quanto rappresentato da questo Ufficio con circolare n. 557/PAS/U/012821/10900(27)9, del 28 luglio 2014, concernente indicazioni esplicative del d. lgs. n. 121/2013, nella quale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al citato art. 6, comma 2, si era segnalato l'obbligo, per i detentori di armi, di presentazione – *una tantum* - del certificato medico, attualmente previsto dall'art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. stesso (entro il 4 maggio 2015), salvo che i citati soggetti non avessero già presentato detto certificato nei sei anni antecedenti al 5 novembre 2013.

Inoltre, si era evidenziato, come espressamente previsto dalla richiamata norma, che trascorsi i diciotto mesi, fosse sempre possibile, per l'interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In relazione a tale incombenza amministrativa a carico dei competenti Uffici di pubblica sicurezza, nella richiamata circolare si era, infine, segnalata l'opportunità di disporre, da subito, le verifiche di competenza, al fine di poter emanare – dal 4 maggio 2015 e ove necessario – i richiamati provvedimenti di diffida nei confronti dei detentori non ottemperanti.

In proposito, preso atto delle segnalate difficoltà incontrate dagli Uffici territoriali nell'ambito della copiosa attività ricognitiva finalizzata all'individuazione, nell'ambito del territorio di competenza, dei richiamati detentori di armi ed anche al fine di scongiurare dubbi interpretativi sulla disposizione di cui all'art. 6, comma 2 del d. lgs. n. 121/2013, si osserva che tale disposizione non vincola l'Ufficio di pubblica sicurezza competente all'emanazione del provvedimento di diffida entro il termine del 4 maggio p.v., bensì i soggetti detentori, che sono, infatti, tenuti alla presentazione della prevista certificazione sanitaria “nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida . . .”.

Pertanto, la ricognizione medesima (e la connessa emanazione di eventuali provvedimenti di diffida alla presentazione del certificato medico) potrà continuare anche successivamente al 4 maggio p.v., fermo restando che ciascun destinatario di tali provvedimenti dovrà presentare la richiesta certificazione sanitaria entro un mese dal ricevimento della diffida.

Quanto alle modalità di comunicazione della diffida agli interessati, le SS.LL. potranno ricorrere agli strumenti ritenuti più opportuni anche in relazione al numero dei provvedimenti da notificare. In tal senso, ove non si ritenga di poter ricorrere alla raccomandata postale – per ragioni connesse ai costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere – potrà delinearsi, nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la linea operativa ritenuta più adeguata, che preveda anche la collaborazione di tutte le Forze di Polizia dislocate su territorio di competenza.

A)

Con riferimento all'obbligo di presentazione del certificato in questione, è stato chiesto se l'obbligo medesimo incomba anche nei confronti dei soggetti elencati all'art. 73, primo comma, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e all'art. 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, nonché all'art. 21 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, (Prefetti, Ufficiali di P.S., Magistrati, ecc.) i quali, ai soli fini della difesa personale, possono portare le armi senza la licenza di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.. Tali soggetti, peraltro, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, lett. c), del T.U.L.P.S., sono altresì esentati dall'obbligo di denuncia delle armi (limitatamente al numero ed alla specie di quelle loro consentite).

Al riguardo, va considerato che, come è noto, nei confronti dei privati, l'obbligo di presentazione del previsto certificato medico è speculare al rilascio/rinnovo della licenza di porto d'armi, o al rilascio del nulla osta acquisto armi.

Relativamente ai soggetti in questione, l'esclusione posta dal Legislatore dall'obbligo di munirsi del titolo autorizzatorio al porto d'armi, comporta, *ab origine*, che i previsti requisiti psicofisici siano ritenuti presunti nei confronti dei soggetti medesimi.

Ne consegue che l'obbligo di presentazione del certificato medico di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 2013 n. 121 – finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici nei confronti dei detentori di armi – debba riferirsi ai soli soggetti che, per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

l'acquisto (e detenzione) delle armi medesime, abbiano dovuto richiedere un'autorizzazione di polizia (nulla osta o licenza di porto d'armi) e, a tal fine, presentato la prevista certificazione sanitaria.

B)

Analoghe richieste di chiarimenti sono pervenute riguardo agli appartenenti alle Forze di Polizia (non Ufficiali di P.S.).

Al riguardo, nel richiamare i contenuti della circolare n. 557/PAS/U/008454/10100.A(1)3, datata 8 maggio 2013, ad oggetto "Licenze di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia", si ritiene, in conformità al disposto di cui all'art. 35 T.U.L.P.S., che i medesimi debbano produrre, nel termine prestabilito, la certificazione medica di cui al D.Lgs in parola.

Tuttavia, si rappresenta che è stata predisposta da questo Dipartimento, d'intesa con le altre Forze di Polizia, una proposta di modifica al D.M. (Sanità) del 28 aprile 1998, concernente i "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile uso di caccia ed al porto d'armi per uso difesa personale", secondo la quale il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli artt. 1 e 2 del predetto decreto da parte degli appartenenti alle FF.PP. sia da ritenersi presunto ed assorbito dall'apposita *attestazione di servizio* rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza che certifica tale condizione di idoneità. Tale proposta è stata già condivisa dal competente Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e sono in corso, a cura di quel Dicastero, le procedure previste per l'adozione della richiamata modifica.

C)

Per quanto concerne l'applicazione della disposizione in argomento in relazione alla tipologia di arma detenuta e denunciata ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., si rappresenta che poiché il richiamato art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 121/2013 si riferisce al "certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi da fuoco previsto dall'art. 35, comma settimo, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773," la stessa dovrà riferirsi esclusivamente alle ipotesi detentive riferite a tali armi.

D)

Da ultimo, con riguardo alle richieste di chiarimenti concernenti l'apposizione del bollo sul certificato medico in parola, si rappresenta che l'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 121/2013 non stabilisce deroghe al vigente regime fiscale, per cui la richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi di cui al menzionato art. 35 T.U.L.P.S..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini